

COMUNICATO STAMPA

Riorganizzazioni aziendali, imposta sostitutiva ammessa in via transitoria anche per le operazioni effettuate entro il 2007

L'opzione per l'imposta sostitutiva può essere esercitata, in via transitoria, anche in relazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate entro il 31 dicembre 2007, procedendo al versamento della prima rata entro il termine per la presentazione di Unico 2008.

E' questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 57/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate illustra la disciplina alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008.

In particolare, l'ultima Finanziaria ha previsto, in relazione alle operazioni di conferimento d'azienda, di fusione e di scissione, realizzate a partire dal periodo d'imposta 2008, un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. Il documento di prassi chiarisce che l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è stata realizzata l'operazione di riorganizzazione o, al più tardi, in quella relativa all'anno successivo. Inoltre l'esercizio dell'opzione compete sempre alla conferitaria, anche nel caso in cui si tratti di un soggetto fiscalmente "trasparente".

La circolare illustra nel dettaglio il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento, la disciplina del conferimento d'azienda e delle operazioni di fusione e scissione e infine la questione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai disallineamenti pregressi.

Roma, 25 settembre 2008

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)